

ALLEGATO B

In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

CONCESSIONE IN USO DELLA P.F. 2054 IN C.C. POVO,
TERRENO COLTIVATO AD ORTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI TRENTO IN LOCALITA' "CASOTI"

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n.
___ del giorno __/__/____, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24.09.1963, domiciliato per la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, parte concedente, e

- il dott. Salvati Michelangelo nato a Trento il 18/07/1976 residente a Povo di Trento in via della Ziverana n. 4 – C.F. SLV MHL 76L18 L378I, parte affittuaria,

le parti stipulano il seguente contratto di concessione d'uso:

Art. 1

L'Azienda forestale concede in uso al dott. Salvati Michelangelo il terreno di proprietà del Comune di Trento assoggettato ad uso civico a favore della Frazione di Povo catastalmente identificato dalla p.f. 2054

in C.C. Povo, in località "Casoti", della superficie complessiva di metri quadrati 1.414, area evidenziata nell'allegato aerofotogramma in scala 1:700, documento che costituisce parte integrante ed essenziale della presente contratto, della quale la parte affittuaria garantisce la piena disponibilità per la coltivazione ad orto di famiglia sulla superficie di metri quadrati 650.

Art. 2

La durata della concessione viene di comune accordo fissata con inizio dalla data di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 10 novembre 2026, data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire il fondo libero da persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.

Art. 3

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

Art. 4

Il canone di affitto per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in complessivi Euro 541,80 che la parte affittuaria si impegna a versare con le seguenti modalità:

- Euro 90,30 alla firma del presente atto;
- Euro 90,30 entro il 28 febbraio 2022;
- Euro 90,30 entro il 28 febbraio 2023;
- Euro 90,30 entro il 28 febbraio 2024;
- Euro 90,30 entro il 28 febbraio 2025;
- Euro 90,30 entro il 28 febbraio 2026;

Il canone di cui al presente articolo verrà aggiornato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

I versamenti dovranno essere effettuati al Tesoriere dell'Azienda forestale Trento – Sopramonte (Unicredit Banca s.p.a. – IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370).

Art. 5

E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, i terreni concessi in uso.

Art. 6

Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale.

Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Art. 7

L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento, con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei

terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o all'ambiente naturale.

Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.

Art. 8

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 9

Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa

Art. 11

Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 – Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

dott. Maurizio Fraizingher

L'AFFITTUARIO

dott. Salvati Michelangelo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti,
di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 e 11.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE

dott. Maurizio Fraizingher

L'AFFITTUARIO

dott. Salvati Michelangelo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 24/05/2021 06:29:03

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562